

Di seguito alcune FAQ che Vi invitiamo a considerare in merito al Credito di imposta in beni strumentali nuovi

**1. Qual è la normativa di riferimento del credito di imposta in beni strumentali nuovi che il cliente potrebbe citare o di cui potrebbe chiedere chiarimento?**

La normativa di riferimento è l'art. 1, commi 184-197 legge 27.12.2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020

**2. Presupposto temporale - Quali sono gli investimenti agevolabili per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?**

Gli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l'ordine e sia stato pagato un acconto (ovvero di un maxi-canone in caso di locazione finanziaria) pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

**3. Presupposto soggettivo - Chi può beneficiare del credito di imposta e chi è espressamente escluso?**

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività svolta, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- i professionisti (ma potranno usufruire solo del credito relativo ai beni materiali strumentali nuovi -ovvero per i beni che potevano usufruire del super-ammortamento- diversi da quelli che rientrano tra gli investimenti "Industria 4.0").

Sono espressamente escluse dal beneficio: le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali.

**4. Presupposto oggettivo - Quali sono i beni agevolabili e quali sono espressamente esclusi?**

Sono agevolabili solo gli investimenti in **beni materiali NUOVI**, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa,

Anche se nuovi, sono ESCLUSI dalla norma i seguenti beni:

- indicati all'art.164 comma 1 TUIR, ovvero veicoli e altri mezzi di trasporto (precisazione: gli autocarri e i veicoli industriali non sono esclusi dall'agevolazione)
- con coefficienti di ammortamento fiscali inferiori a 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- indicati nell'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015;
- gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**5. Quali sono le tipologie di beneficio per il cliente e di quanto stiamo parlando?**

Esistono tipologie diverse di benefici a seconda della tipologia di investimento:

1. per gli investimenti aventi ad oggetto i beni che precedentemente godevano del superammortamento (beni materiali strumentali NON appartenenti a Industria 4.0 e non ricompresi nell'allegato A della legge 11.12.2016 n. 232)

## FAQ - Credito di imposta per investimento in beni strumentali nuovi

- ➔ credito di imposta del 6% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro.
- 2. per gli investimenti aventi ad oggetto beni che precedentemente godevano dell'iperammortamento
  - ➔ credito di imposta nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
  - ➔ credito di imposta nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro
- 3. per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B della legge 11.12.2016 n. 232 e successive integrazioni (software)
  - ➔ credito di imposta nella misura del 15% del costo con un limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila Euro

Precisazione: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si presume come costo quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

#### **6. Esistono delle condizioni per il cliente al fine della fruizione del beneficio?**

Sì, La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

#### **7. Quali sono gli obblighi documentali per il cliente?**

Ai fini dei successivi controlli i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo.

Per gli investimenti 2 e 3 occorrono inoltre documenti aggiuntivi, come perizie tecniche/dichiarazioni del legale rappresentante.

#### **8. Quali sono i dubbi interpretativi chiariti dall'Agenzia delle Entrate?**

La normativa o la prassi dell'Agenzia delle Entrate fino al 5.10.2020, con la Risposta pubblica all'interpello n. 439, non aveva fornito alcun chiarimento nel caso di investimento con acquisto del bene a seguito di sottoscrizione di contratto di leasing su quali documenti occorresse apporre la normativa afferente al beneficio.

Il dubbio interpretativo era: "La dicitura della normativa agevolativa va riportata solo sulla fattura di acquisto del bene da parte della società di leasing o anche sulle fatture che la società di leasing emette nei confronti del cliente?"

#### **9. Come si era comportata Sella Leasing di fronte ai dubbi interpretativi della norma?**

Sella Leasing in tale frangente, a fronte dei dubbi interpretativi, aveva scelto una delle alternative percorribili, utilizzate anche da altre società di leasing, ovvero quella di far riportare la normativa agevolativa sulla sola fattura di acquisto del bene effettuato da Sella Leasing e non anche su altri documenti o sulle fatture di canone.

#### **10. Quale è stato il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate?**

La Risposta pubblica n. 439 del 5.10.2020 dell'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che in caso di contratto di locazione finanziaria la disposizione agevolativa deve essere riportata oltre che sulla fattura di acquisto, emessa nei confronti della società di leasing, nel contratto stipulato dalla società di leasing con il cliente, nelle fatture emesse dalla società di leasing nei confronti del cliente e negli altri documenti relativi all'acquisizione.

### 11. Cosa deve fare Sella Leasing per regolarizzare la propria posizione e cosa deve fare il cliente?

Per la regolarizzazione del precedente comportamento tenuto dalle società di leasing, la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto che il cliente, al fine di poter usufruire del credito di imposta, debba (si riporta solo la strada scelta da Sella Leasing e non le altre citate dall'Agenzia delle Entrate) regolarizzare le fatture ricevute.

Nella pratica operativa il cliente dovrà:

- 1) richiedere a Sella Leasing inviando PEC all'ufficio contratti ([sellaleasing.contratti@pec.sella.it](mailto:sellaleasing.contratti@pec.sella.it)), la fattura emessa dal fornitore a Sella Leasing, che dovrà riportare la norma agevolativa.

Qualora la norma agevolativa:

- a. non sia stata indicata nella fattura emessa dal fornitore ad origine, l'ufficio contratti risponderà al cliente inviandogli:
    - la fattura in pdf emessa dal fornitore a Sella Leasing da cui si rileverà la mancanza dell'indicazione normativa e
    - il documento che il cliente dovrà chiedere al fornitore (allegato denominato "DICHIARAZIONE DEL FORNITORE") sottoscritto dal legale rappresentante e che il fornitore, con in copia il cliente, dovrà inviare alla PEC dell'ufficio contratti [sellaleasing.contratti@pec.sella.it](mailto:sellaleasing.contratti@pec.sella.it), cosicché l'ufficio contratti potrà integrare il pdf della fattura del fornitore editando la dicitura "**BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 184 A 197 DELLA LEGGE 160/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**" e possa conservare il documento. Successivamente Sella Leasing procederà a inoltrare al cliente, via PEC, la fattura del fornitore integrata per suo archivio;
  - b. sia stata indicata nella fattura emessa dal fornitore ad origine, l'ufficio contratti risponderà al cliente inviandogli la fattura in pdf emessa dal fornitore a Sella Leasing da cui si evince la presenza del dettame normativo.
- 2) stampare copia di tutte le fatture emesse da Sella Leasing apponendo la scritta indelebile riferita al richiamo normativo del beneficio (nel futuro Sella Leasing indicherà "**BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 184 A 197 DELLA LEGGE 160/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**") e conservare le stesse ai sensi dell'art. 34, comma 6 del DPR 600/1973
  - 3) richiedere, con il template allegato denominato "RICHIESTA AGEVOLAZIONE", a Sella Leasing, di integrare il contratto con la dicitura "**BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 184 A 197 DELLA LEGGE 160/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**". La richiesta del cliente dovrà essere inviata unitamente a quella di cui al punto 1 ed indirizzata alla PEC [sellaleasing.contratti@pec.sella.it](mailto:sellaleasing.contratti@pec.sella.it). L'ufficio contratti risponderà al cliente per conferma.
  - 4) far sottoscrivere, con firma in originale, dal proprio legale rappresentante, la manleva presente nel template denominato "RICHIESTA AGEVOLAZIONE".

### 12. A livello di sistema informativo e di automatismi, Sella Leasing cosa sta predisponendo?

Sella Leasing ha richiesto al proprio fornitore del sistema software gestionale di fare sì che la procedura diventi automatizzata, evitando oneri di regolarizzazione al cliente.

Nella proposta implementativa richiesta al fornitore è stato previsto che la scelta del beneficio dovrà essere segnalata all'origine sul sistema informativo di front end. A seguito di tale implementazione la dicitura verrà riportata in via automatica su tutto il flusso documentale, comprese le fatture periodiche.

**Starà dunque all'agente o alle filiali in fase di contatto o trattativa, presentare il beneficio al cliente, illustrarglielo e chiedergli la volontà o meno dell'utilizzo in modo da censirlo prontamente.**

Sella Leasing informerà tempestivamente in ordine alle tempistiche di sviluppo e di implementazione sul sistema informativo.

**13. Fino a quando non ci sarà l'automatismo come si comporterà Sella Leasing?**

Fino a quando non si avrà l'automatismo a livello di sistema informativo, la procedura che il cliente dovrà seguire per poter beneficiare del credito di imposta è quella riportata per la regolarizzazione.